

STATUTO

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO DOMENICO NAPOLETANO

“SEZIONE LUCANIA”

ARTICOLO 1

E' costituita la Sezione Lucania del Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”.

La Sezione assume la denominazione di “Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – Sezione Lucania” ed ha sede presso lo studio legale Chietera, attualmente sito in Matera al Largo Passarelli 9

ARTICOLO 2

La Sezione persegue i seguenti fini:

- a) approfondisce la conoscenza del diritto del lavoro, pubblico e privato, del diritto sindacale, delle relazioni industriali e del diritto della sicurezza sociale, attraverso l'incontro di studiosi ed operatori;
- b) fornisce un contributo per l'interpretazione e l'applicazione della normativa giuslavoristica, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria che regola la materia.

ARTICOLO 3

Per la realizzazione dei suoi fini la Sezione promuove ed organizza studi, ricerche, indagini, seminari, conferenze, convegni, scambi culturali con altre istituzioni similari, intraprendendo ogni iniziativa altra iniziativa idonea al raggiungimento dei precitati scopi, ivi compresa la pubblicazione e la diffusione degli atti.

ARTICOLO 4

Possono far parte della sezione tutti coloro, persone fisiche, collettive, enti e società che ne facciano richiesta e ne siano ammessi a giudizio insindacabile del giudizio direttivo. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione presso la sezione e il pagamento delle quote sociali fissate annualmente dal consiglio direttivo della sezione.

ARTICOLO 5

I fondi necessari per lo svolgimento dell'attività della sezione saranno costituiti da donazioni, contributi di enti pubblici e privati italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti ed enti di ricerca, risorse provenienti dall'organizzazione di seminari e convegni, quote sociali.

ARTICOLO 6

Sono organi della Sezione:

1. Il Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente;
3. Il Segretario;
4. Il Tesoriere

ARTICOLO 7

L'assemblea annuale dei soci nomina il Consiglio Direttivo ed approva il bilancio annuale. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri nominati dall'assemblea dei soci della sezione stessa, tre dei quali devono essere fondatori. Il Presidente ed il Segretario sono designati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi da esso raccolti, con delega statutaria al Tesoriere degli adempimenti esecutivi, presenta all'Assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario, indirizza le attività della sezione al perseguimento dei fini sociali, delibera sull'organizzazione e sullo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare un Comitato Scientifico, che supporti le attività dell'associazione, composto da professori universitari di materie giuslavoristiche, da magistrati ovvero da avvocati giuslavoristi cassazionisti.

ARTICOLO 9

Il Presidente della Sezione è designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Egli ha la rappresentanza legale della sezione e organizza l'attività della stessa in base agli orientamenti fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

Il Segretario della Sezione è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli svolge i compiti esecutivi affidatigli dal presidente e dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere della Sezione è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli cura gli adempimenti relativi alla gestione dei fondi di pertinenza della Sezione, quale delegato del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere si occupa altresì di provvedere alla riscossione e alla gestione delle quote sociali.

ARTICOLO 12

L'assemblea generale della sezione deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

ARTICOLO 13

L'assemblea dei soci approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione. E' in ogni caso vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice. E' ammessa la delega per la partecipazione all'assemblea.

ARTICOLO 14

Nel caso di scioglimento, l'associazione devolverà l'intero suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 15

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione e approvate dall'assemblea generale dei soci a maggioranza assoluta.

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile per le associazioni non riconosciute

Matera, li 3 febbraio 2011

avv. Francesca Chietera

avv. Giovanni Francesco Paternoster

avv. Nicola Cea

avv. Massimo Chietera

avv. Eliana Acito

avv. Vito Sasso

avv. Salvatore Paolo Guarino

avv. Giovanni Salvia

avv. Francesca Dimita

avv. Giampiero Lasalvia